COMUNE DI FLERO

PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione Dirigenziale N. 119 del 19/04/2022

AREA SOCIO ASSISTENZIALE

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO: APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE E AVVIO FASE DI GARA. CODICE CIG 9187992AD9.

Il Responsabile del Area Socio Assistenziale

Adotta la seguente determinazione

Richiamate integralmente:

- la deliberazione di C.C. n. 24 del 04/08/2021 "Istituzione dell'unità d'offerta socio-sanitaria denominata "centro diurno integrato": atto di indirizzo in relazione al modello gestorio";

la deliberazione di G.C. n. 23 del 23/02/2022 con la quale sono stati forniti al competente responsbile indirizzi in merito alla gestione del centro diurno integrato

la determinazione n. 72 del 24/02/2022 con la quale è stata avviata l'indagine di mercato propedeutica all'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento in concessione del centro diurno integrato con contestuale approvazione dello schema di avviso pubblico e dei relativi allegati, avviando al contempo una co-programmazione/consultazione preliminare di mercato, al fine di ottenere contributi dagli operatori economici rispetto ai contenuti tecnici dell'avviso medesimo;

Dato atto che in esecuzione della succitata determinazione, mediante l'avviso pubblico con quest'ultima approvato, si è all'uopo proceduto ad esperire l'indagine di mercato prevista dalla disciplina su richiamata, le cui risultanze rimarranno secretate sino al termine ultimo statuito per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. b) del Codice, e ad analizzare i contributi pervenuti in seno alla procedura, come da relazione prot. n. 0007027 del 04/04/2022 disponibile agli atti;

Richiamate integralmente la deliberazione di G.C. n. 42 del 06/04/2022, con la quale, a seguito delle attività di consultazione succitate, sono stati forniti ulteriori indirizzi per l'esperimento della procedura di gara in parola;

Ritenuto di dover avviare le procedure per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", di seguito per brevità "TUEL";

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei Contratti Pubblici", di seguito denominato per brevità "Codice";

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»", di seguito denominata per brevità DL Semplificazioni;

Verificato che il servizio in parola non risulta compreso:

nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A.;
nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

Visto l'art. 216, decimo comma, del Codice, secondo il quale fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, quest'ultima peraltro oggetto di proroga da parte del DL Semplificazioni, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Evidenziato che questa stazione appaltante risulta essere iscritta all'anagrafe di cui al precedente capoverso, e che pertanto non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del Codice;

Dato atto che la concessione avrà durata quinquennale, e che in analogia a quanto previsto dall'art. 167, comma 4, del Codice, la stima del valore della concessione comprende:
il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti;
gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe da parte degli utenti dei servizi;
i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall'amministrazione aggiudicatrice o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico;
il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;

Dato atto che Il valore stimato della concessione nell'arco della sua durata, comprensivo degli input su richiamati e per i fini di cui all'art. 35 del Codice, è pari a € 1.233.967,00, dei quali € 1.093.967,46 relativi a flussi di cassa (cfr. piano economico allegato alla documentazione di gara); € 140.000,00 quali valore figurativo per la concessione gratuita dell'immobile.

Appurato dunque che il presente affidamento ha valore inferiore rispetto alle soglie comunitarie previste dall'art. 35 del Codice, come recentemente novellate dal Regolamento delegato (UE) 2021/1951 della Commissione, del 10 novembre 2021.

Ricavato allora che, ai sensi dell'art. 1, c. 2 lett. b) del DL Semplificazioni, è possibile procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, e mediante l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione (Sintel);

Precisato che nel caso di specie non è necessario rispettare il principio di rotazione, in quanto trattasi di prima esternalizzazione del servizio;

Visti i seguenti documenti, che costituiscono il progetto di servizio ex art dall'art. 23, comma 15, del Codice:
- lettera d'invito ed allegati;
- documento descrittivo e PE;
- capitolato prestazionale ed allegati;
- schema di contratto.

e ritenuto di procedere alla loro approvazione.

Ritenuto altresì di approvare l'allegata nuova relazione relativa all'esito dell'attività preliminare di consultazione di mercato, integrandola con le decisioni assunte dalla Giunta Comunale con la succitata deliberazione 42/2022;

Precisato:
- che la scadenza per il termine di presentazione dell'offerta è fissato in 20 giorni dalla spedizione della lettera d'invito, termine ritenuto congruo in relazione agli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche alla luce del DL semplificazioni, che fissa in 15 giorni il termine minimo in relazione a procedure aperte di rilevanza comunitaria. Con la sostanziale differenza che, in tale ultimo caso, la conoscenza della procedura non è immediata per gli operatori economici, come viceversa è per le procedure negoziate, ove questi ricevono notifica ad hoc dell'invito sulla propria casella PEC. Il termine è così determinato anche in ragione dell'urgenza (giustappunto generalizzata dal DL semplificazioni in ragione dell'emergenza epidemiologica in corso);
- che l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per - l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a), con i seguenti aggregati di valutazione: offerta tecnica punti 85/100; offerta economica punti 15/100. Dopo diverse simulazioni di scenario, la scelta della formula matematica per l'attribuzione dei punteggi economici è ricaduta sulla cd. "inversamente proporzionale". L'utilizzo di altre formule che ragionano in funzione del ribasso, ivi compresa la formula quadratica, si sono dimostrate inidonee a tutelare l'aspetto qualitativo, preminente per la tutela degli interessi coinvolti nell'ambito di un servizio delicato e rivolto ad una fascia sensibile della popolazione. E ciò in quanto, attendendosi la stazione appaltante ribassi non rilevanti, non è remota la possibilità di ribassi percentuali inferiori all'unità. In tale evenienza, a fronte di non rilevanti differenziazioni in termini di risparmio per la stazione appaltante e gli utenti, le formule testate comportavano comunque elevati differenziali in termini di punteggio attribuito. Ciò posto, non volendo la stazione appaltante (pur essendo legittimata ex art. 94, c. 7 del Codice) attuare una competizione esclusivamente su parametri qualitativi, la formula inversamente proporzionale è quella che consente di raggiungere il miglior compromesso ai fini della tutela di qualità, trattandosi di formula che, quantunque scoraggi ribassi aggressivi stante lo scarso valore premiale che acconsente, cionondimeno garantisce un non irragionevole collegamento proporzionale fra l'entità del ribasso e la conseguente attribuzione del punteggio.

Dato atto che, in coerenza con l'art. 40 del Codice, la gara si svolgerà per mezzo della piattaforma Sintel, messa a disposizione dal soggetto aggregatore ARIA Spa;

Visto l'art. 31 del Codice, e dato atto che il RUP è la dott.ssa Elena Prandelli;

Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005 n. 266, richiamato dall'art. 213, c. 12 del Codice, il quale dispone che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora A.V.C.P.), ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione. Secondo quanto stabilito dall'A.N.A.C. con deliberazione 21 dicembre 2021, n. 830 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2022", in relazione alla presente procedura aperta ed al suo valore stimato, deve essere corrisposto all'A.N.A.C. medesima un contributo pari a Euro 600,00;

Ritenuto di aver ottemperato al combinato disposto di cui agli artt. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del Codice in tema di determinazione a contrattare, poiché il presente atto contiene tutte le informazioni ivi previste;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che comportando il presente atto un impegno di spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, si rende necessario acquisire ai fini della sua esecutività, il visto di regolarità contabile che attesta la coperture finanziaria da parte del Responsabile del servizio Finanziario;

DETERMINA

1) di approvare l'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse alla procedura, il quale, ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. b) del Codice, resterà secretato sino al termine ultimo statuito per la presentazione delle offerte;

2) di approvare i seguenti documenti allegati, che costituiscono il progetto di servizio ex art dall'art. 23, comma 15:
   - lettera d'invito ed allegati;
   - documento descrittivo e PE;
   - capitolato prestazionale ed allegati;
   - schema di contratto;

3) di approvare altresì l'allegata nuova relazione relativa all'esito dell'attività preliminare di consultazione di mercato;

4) di avviare la fase di gara, da esperirsi mediante procedura negoziata, per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del DL Semplificazioni;

5) di impegnare a favore dell'ANAC la somma di € 600,00, per il pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con imputazione all'intervento 01021.03.15 – IMP 491/2022 del redigendo bilancio di previsione 2022/2024;

6) di dare atto che allo stato non sussistono ulteriori oneri a carico del Comune, e che gli impegni relativi alla compartecipazione previste dagli atti di gara verranno via via assunti in caso di iscrizione al servizio da parte di utenti residenti;

7) Di attestare, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, che il programma del pagamento di cui sopra è coerente con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

8) Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

9) Di dare altresì atto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo che, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Il Responsabile Area Servizi Sociali
Elena Prandelli / INFOCERT SPA
Documento informatico con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82